



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 25F/18

T.F. 8/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 27 giugno 2018 ai sensi dell'art. 66 n. 4 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini nei confronti del Sig. Gianfilippo Cappellari.

FATTO

Con atto in data 27 giugno 2018 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alberto Tognini, deferiva innanzi a codesto Tribunale il tesserato Gianfilippo Cappellari chiedendo, ai sensi dell'art. 66 n. 4 del Regolamento di Giustizia, la fissazione del procedimento disciplinare con avviso, ex art. 51 del medesimo Regolamento, ai fini della possibile definizione tra le parti della sanzione applicabile.

Nell'atto di deferimento si rilevava come il tesserato Gianfilippo Cappellari avesse presentato al termine della gara di calendario disputatasi in data 31 agosto 2016 presso il Golf Club di Padova, uno score con 5 colpi dichiarati alla buca 18 in luogo dei 6 effettivamente giocati.

Lo stesso deferimento riporta come il tesserato Cappellari avesse subito riconosciuto l'errore; tale circostanza risulta infatti in modo chiaro dal rapporto informativo dal quale si evince come lo stesso Cappellari fosse stato raggiunto telefonicamente per mezzo del cellulare del proprio padre e avesse immediatamente ricostruito la buca confermando di aver effettuato tre putt per un sei, smentendo categoricamente anche il racconto del padre al quale sembrava che, invece, i putt giocati fossero stati due.

L'udienza di discussione dinnanzi al Tribunale Federale veniva fissata per il giorno 11 settembre 2018 alle ore 16.00, poi anticipata alle ore 14.00 con successivo provvedimento del 5 settembre 2018, previo accordo.

Si costituiva il Sig. Cappellari con memoria difensiva del 4 settembre 2018 per mezzo dei propri difensori Avv.ti Giorgio Spanio e Lorenzo Colautti.

Con la memoria difensiva veniva evidenziato come, in primo luogo, all'epoca dei fatti, il tesserato Cappellari avesse solo 12 anni e che, l'aver riportato un risultato errato di un colpo alla buca 18, fosse addebitabile a mera disattenzione. A riprova della buona fede del giocatore, infatti, è la dichiarazione fatta immediatamente, una volta raggiunto telefonicamente, con la quale veniva confermato il punteggio corretto alla buca 18 del percorso.

Veniva quindi richiesta una pronuncia di improcedibilità e/o inammissibilità e/o tardività del procedimento con conseguente dichiarazione di estinzione alla luce del Regolamento di Giustizia e nel merito il proscioglimento ovvero l'irrogazione di una sanzione minima.

All'udienza dell'11 settembre 2018 il difensore del tesserato Cappellari si riportava alla propria memoria difensiva ed evidenziava come il marcatore avesse confermato che il Cappellari avesse fatto 6 colpi, mostrando in tal modo di aver effettivamente errato in buona fede nell'attribuire il punteggio di 6 colpi in luogo dei 5 effettivamente giocati.

Precisava altresì che il proprio assistito aveva disputato negli ultimi due anni circa 40 gare senza essere stato oggetto di alcun rilievo disciplinare; addebitava dunque l'errore in cui era incorso il proprio assistito ad una mera disattenzione.

In merito all'eccezione di rito, il Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti si riportava all'atto di delega contenente le norme coordinate, dalla cui lettura sarebbe risultato evidente come

l'azione non si sarebbe *medio tempore* prescritta; chiedeva, ove occorrente, l'acquisizione dello storico delle gare giocate negli ultimi 2 anni dal Cappellari e, considerate le deduzioni difensive depositate in atti a seguito dell'avvenuta fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale, riteneva congruo proporre la sanzione dell'ammonizione.

All'udienza dell'11 settembre 2018 il Collegio si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio osserva che il fatto oggetto del presente giudizio è avvenuto in data 31 agosto 2016 e pertanto il regolamento applicabile al caso in esame è il Regolamento di Giustizia approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera del 29 Aprile 2015.

Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che il deferimento sia nullo e come tale vada dichiarato, per violazione degli artt. 69, comma 4, e 72, comma 5, del Regolamento di Giustizia.

In particolare l'art. 69, comma 4, statuisce che *"il Procuratore Federale, quando ritiene di non dover disporre l'archiviazione, informa l'interessato, nelle forme di cui all'art. 35, della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria"*; il successivo art. 72, comma 5, prevede che *"il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità"*.

Il Collegio Giudicante osserva che i citati articoli costituiscono l'adeguamento federale alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che ha imposto alle Procure Federali una specifica e dettagliata attività, preliminare all'esercizio dell'azione disciplinare.

Giova infatti rilevare che l'avviso di conclusione delle indagini e l'intenzione di procedere al deferimento hanno natura di atti procedurali preprozessuali con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall'altro, a consentire all'interessato di svolgere, *ante causam*, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare – ove le stesse rivestano carattere esimente – il successivo deferimento: il che risponde altresì ad esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che tali norme non siano state osservate nel

caso di specie, in quanto la Procura Federale procedeva a notificare all'incolpato il deferimento ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. c), non attenendosi al disposto normativo ed omettendo di dare notizia al soggetto interessato della conclusione delle indagini e dell'intenzione di procedere al deferimento.

La violazione delle norme procedurali ha inciso, compromettendolo, sul diritto di difesa dell'incolpato, non consentendo allo stesso di assumere, nel corso della fase istruttoria, una posizione sugli addebiti contestatigli.

La nullità dell'atto di deferimento comporta, quale conseguenza diretta, la nullità altresì dell'azione disciplinare che ne è scaturita e tale statuizione assorbe ogni ulteriore questione processuale e di merito inerente la presente vertenza.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini con atto del 27 giugno 2018 e della conseguente azione disciplinare esercitata nei confronti del tesserato sig. Gianfilippo Cappellari.

Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2018

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente, est.



Avv. Cristiano Novazio
Componente

